



MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV 013

Istituto Comprensivo Statale “ A. Vespucci”

Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073

Cod.mecc.:VVIC82600R – C.F.: 96013890791

Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc_vvic82600R

E-mail:vvic82600r@istruzione.it - Pec: vvic82600r@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.icsamerigovespuccivibo.edu.it>



- A tutto il personale scolastico
- Alle famiglie degli alunni

Oggetto: attribuzione delle funzioni di responsabile preposto alla vigilanza e all’osservazione delle norme sul divieto di fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;

VISTA la legge 16/01/2003 n. 3 art. 51;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2003, n. 300;

VISTA la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004;

VISTA il Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 104/2013;

NOMINA

quali responsabili preposti all’osservanza del divieto di fumo nei diversi plessi i rispettivi responsabili di plesso.

con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica allegata.

I preposti, in ordine cronologico:

- contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quali addetti incaricati, eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*;
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*;
- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

Si rammenta che il divieto di fumo "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie" così come previsto dall'art. 4 del D.L. 104/2013.

Si precisa, inoltre, che la cartellonistica è in via di collocazione nei vari plessi a cura dei responsabili di plesso e di una direttiva del DSGA al personale posto alle sue dirette dipendenze.

Si allega Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Sangeniti**

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Delibera n.14 del Consiglio d'Istituto del 8.09.2022

Articolo 1. PRINCIPI

L'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Valentia Marina con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali della scuola, senza eccezione alcuna. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa l'Istituto Comprensivo di Nicotera sancisce il divieto di fumo in tutti i locali facenti parte dell'istituto.

Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori).

Dovranno essere individuati almeno due incaricati per ogni plesso data la dimensione dell'istituto e la sua struttura articolata. Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà infatti essere adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi.

Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura scolastica all'esercizio di dette funzioni.

Gli Agenti Accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del dirigente scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto.

Il Responsabile dell'istituto dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori), che verranno successivamente nominati con atto scritto e dare disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Articolo 4. PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato. Tale attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di **Educazione alla Salute dell'istituto che si allega**, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale dell'istituto, nonché agli studenti e all'utenza in generale.

I dipendenti individuati quali agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) munirsi dei verbali di accertamento
- b) accertare l'infrazione
- c) accertare la maggiore età del trasgressore
- d) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Se il trasgressore è minorenni dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

e) Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

f) inoltrare la **seconda copia del verbale** all'Ufficio di Segreteria Amministrativa; conservare la terza e **quarta copia del verbale** presso la struttura di appartenenza;

g) controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso

h) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica;

Articolo 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

a) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Detto accertamento verrà effettuato tramite controllo, anche telefonico, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento.

Articolo 7. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO

In applicazione di:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4

- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

Durante l'attività di servizio, anche negli spazi esterni, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'istituto.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220 a € 2200.

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
- I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno contenere i seguenti elementi:
 1. divieto di fumare;
 2. riferimenti normativi;
 3. sanzione amministrativa prevista;
 4. soggetto cui spetta vigila sull'osservanza del divieto (ossia Responsabile della Struttura di appartenenza del locale);
 5. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Articolo 10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

1. Il dirigente della struttura incaricato delle funzioni indicate all'art. 3 del presente regolamento, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.
2. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Articolo 11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti responsabili di Plesso sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Articolo 12. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

Il Dirigente Scolastico
Prof, Giuseppe Sangeniti
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993

Educazione alla Salute

L'Istituto Comprensivo di Nicotera s'impegna rigorosamente nel contrastare l'abitudine al fumo, in quanto espressione di uno stile di vita insalubre, carico di rischi tanto per il soggetto fumatore quanto per chi lo circonda.

A tale scopo, in perfetta sintonia con lo spirito solidaristico e costruttivo della nostra Costituzione, nonché con i principi ispiratori della nostra progettualità didattica educativa, la prospettiva che s'intende adottare non è programmaticamente sanzionatoria, bensì educativa e propositiva, tale da contribuire a diffondere negli studenti abitudini virtuose, ampie riflessioni sul tema della salute individuale e collettiva, sul benessere bio-psico-sociale, sull'educazione alla cittadinanza consapevole.

In altre parole, il nostro impegno è volto a prevenire l'abitudine al fumo, a incoraggiare i fumatori a eradicare il vizio o quanto meno a ridurre il numero quotidiano di sigarette, ad assicurare un ambiente di lavoro salubre in conformità con la normativa in vigore in tema di sicurezza sul lavoro, a tutelare i non fumatori dai rischi connessi al fumo passivo, a coordinare incontri e scambi informativo-educativi sul tema, a sollecitare il supporto sinergico dei familiari e delle agenzie formative del territorio, a orientare infine verso scelte garantiste della salute propria e di quella altrui. Tutti i docenti, nella propria discrezionalità tecnica, organizzeranno delle attività mirate a riguardo al fine di ingenerare comportamenti ispirati al benessere e alla prosocialità.

Lo stratificato quadro normativo relativo al divieto di fumo comprende anche quello delle sigarette elettroniche.

Esso prevede, poi, l'esposizione di cartelli con l'indicazione del divieto (a cura del DSGA), della norma che lo impone e delle sanzioni pecuniarie correlate, nonché l'individuazione da parte del Dirigente di dipendenti incaricati a procedere con la contestazione dell'infrazione e alla relativa verbalizzazione.

Al fine di dare piena attuazione al dettato normativo, tutti coloro che non osservino il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola (interni ed esterni, scale antiincendio e cortili compresi, anche durante l'intervallo) saranno sanzionati col pagamento delle multe previste per legge.

Il divieto riguarda gli studenti, tutto il personale docente, dirigente e direttivo, il personale ATA, gli esperti esterni, i genitori, gli utenti e i visitatori anche occasionali. Inoltre, per gli alunni sorpresi a fumare nel contesto scolastico, si procederà a cura del coordinatore di classe/responsabile di plesso a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma, ad applicare la sanzione pecuniaria e ad avviare l'iter finalizzato alla sanzione prevista dal Regolamento disciplinare.

Infine, la netiquette impone l'estensione del divieto di fumo alle riunioni a distanza.

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del.....

L'anno il giorno del mese di alle ore
nei locali del sede di Via Comune di..... ,
il sottoscritto , in qualità di incaricato della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

il sig. /la sig.ra..... nat.... a..... (.)
il e residente a (.....), via..... n ,
documento d'identità.....ha violato le disposizioni della normativa
antifumo in quanto

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
odi lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a €

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

.....

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.